



COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA

Provincia di Frosinone

Viale Dante Alighieri, 8 - 03030 Villa Santa Lucia (Fr) TEL. 0776463366

WEB: www.comune.villasantalucia.fr.it - PEC: protocollo@pec.comune.villasantalucia.fr.it

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE
DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, ESECUTIVA E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE DEI LAVORI
DENOMINATI "MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO ZONA NORD-EST DEL TERRITORIO
COMUNALE"

CUP: B14D24000170001 - CIG: B2CFB72A3D

(ALLEGATO D)

CAPITOLATO D'ONERI

OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 L'oggetto dell'appalto

Il presente documento, di seguito denominato "Capitolato d'Oneri" o semplicemente "Capitolato", costituisce parte integrante e sostanziale del contratto per l'affidamento in epigrafe, unitamente all'Offerta (come *infra* definita), corredata dai relativi allegati ivi citati, che sarà stata accettata dalla Stazione Appaltante (come *infra* definita), nonché dei documenti che l'Appaltatore (come *infra* definito) si sarà impegnato a produrre alla Stazione Appaltante per effetto dell'accettazione della sua Offerta.

La procedura di affidamento e l'esecuzione del Contratto (come *infra* definito) sono regolati, ad eccezione di quanto esplicitamente richiamato nel testo, dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito denominato, "Codice dei Contratti", salvo nelle parti in cui è ancora applicabile il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi dell'articolo 225 del Codice dei Contratti, nonché dalla vigente normativa di settore.

L'appalto ha per oggetto i Servizi di ingegneria e architettura (come *infra* definiti) necessari per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 41 del Codice dei Contratti e in conformità ai contenuti dell'Allegato I.7, nonché dell'articolo 133 e dell'Allegato II.18 del medesimo Codice dei Contratti, volti alla realizzazione dell'intervento denominato **MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO ZONA NORD-EST DEL TERRITORIO COMUNALE** e così individuato:

Progetto di fattibilità tecnica ed economica (di seguito, "**PFTE**") e Progetto esecutivo, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE sulla base del Documento di Indirizzo alla Progettazione, (di seguito, "**DIP**"); Rilievi, indagini e misurazioni.

Lo scopo dell'intervento, come più compiutamente definito negli atti posti a base di gara, è un insieme sistematico di opere finalizzate alla messa in sicurezza dal rischio idrogeologico.

L'Appalto dovrà essere svolto secondo le modalità, nei termini ed alle condizioni stabilite nel presente Capitolato d'Oneri, nella Offerta e in conformità alle prescrizioni contenute negli atti posti a base di gara e nei relativi allegati, pubblicati sulla piattaforma telematica "acquistitelematici", accessibile tramite l'indirizzo *web*: <https://unionequinquecitta.acquistitelematici.it/>

I Servizi tecnici oggetto d'Appalto devono essere, in ogni caso, effettuati secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile.

1.2 La progettazione

L'Appalto ha ad oggetto la progettazione e, precisamente, il PFTE e il progetto esecutivo. A tali servizi vanno aggiunti il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Le categorie del servizio di progettazione sono indicate nei documenti di cui al successivo articolo 5.

L'incarico di progettazione comprende ogni elaborazione progettuale necessaria per la compiuta definizione dell'opera e del suo *iter* approvativo, ai fini dell'affidamento dei lavori, come meglio dettagliato nel presente Capitolato d'Oneri e negli atti posti a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 4, co. 2, dell'Allegato I.7, al Codice dei Contratti, in ogni caso i due livelli di progettazione costituiscono una suddivisione dei contenuti progettuali, che sono sviluppati progressivamente nell'ambito di un processo unitario senza soluzione di continuità, al fine di assicurare la coerenza della progettazione ai diversi livelli di elaborazione e la rispondenza al quadro esigenziale e al DIP, nonché a tutti gli atti posti a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 41, co. 6, del Codice dei Contratti, il PFTE dovrà:

- a) individuare, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
- b) contenere i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- c) sviluppare, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma;
- d) individuare le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
- e) consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa;
- f) contenere tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
- g) contenere il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

Il PFTE dovrà essere predisposto nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 6, dell'Allegato I.7, al Codice dei Contratti.

In particolare, il PFTE costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a confronto nel DOCFAP, ove redatto, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività. Tale documento è elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andrà inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica).

Durante la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, l'appaltatore ha la facoltà di eseguire, a sua cura, ulteriori attività di rilievo e indagini integrative presso il sito, come meglio descritto all'articolo 1.4 del presente Capitolato d'Oneri.

Esso, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, dovrà comprendere i seguenti elaborati, come meglio dettagliati agli articoli 7 e seguenti dell'Allegato I.7, oltre che del Titolo III, Capo I, dell'Allegato II.18 al Codice dei Contratti:

- a) relazione generale;
- b) scheda tecnica di cui all'articolo 14 dell'Allegato II.18 al Codice dei contratti;
- c) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
- d) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, co. 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio), ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;
- e) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale - VIA;
- f) relazione di sostenibilità dell'opera;
- g) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
- h) modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall'articolo 43 del Codice dei Contratti;
- i) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;
- j) computo estimativo dell'opera;
- k) quadro economico di progetto;
- l) piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;
- m) cronoprogramma dell'intervento;
- n) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia.

Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi (*prestazione non prevista nel presente affidamento*);

- o) capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del Codice dei Contratti. Il capitolato informativo conterrà al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi;
- p) piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione può
- q) essere supportato da modelli informativi;
- r) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
- s) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale, ove pertinente;
- t) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.

Ai sensi dell'articolo 41, co. 8, del Codice dei Contratti, il progetto esecutivo deve essere redatto sulla base degli elementi forniti all'interno degli atti posti a base di gara e, in coerenza con il livello di approfondimento tecnico del PFTE che lo precede, dovrà:

- a) sviluppare un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
- b) essere corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determinare in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
- c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppare un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto.

Ai sensi dell'articolo 22 dell'Allegato I.7, al Codice dei Contratti, il progetto esecutivo determinerà in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del PFTE. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo e deve essere corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa.

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste; esso contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare.

Esso, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, dovrà comprendere i seguenti elaborati, come meglio dettagliati agli articoli 23 e seguenti, dell'Allegato I.7 oltre che del Titolo III, Capo I, dell'Allegato II.18 al Codice dei Contratti:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
- d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
- e) piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008;
- g) quadro di incidenza della manodopera;

- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- l) computo metrico estimativo e quadro economico;
- m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- n) piano particellare di esproprio aggiornato;
- o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
- p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI D.Lgs. n. 81/2008.

Ai sensi dell'articolo 22, co. 6, dell'Allegato I.7, per le opere soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) e comunque ove espressamente richiesto, il progetto esecutivo comprende inoltre il manuale di gestione ambientale del cantiere.

1.3 Le definizioni

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- **Appalto:** l'appalto di servizi di ingegneria, come *infra* meglio dettagliati, e le prestazioni tutte di cui al presente Capitolato d'Oneri e ai relativi allegati tecnici e le prestazioni tutte di cui al presente Capitolato d'Oneri;
- **Appaltatore:** l'operatore economico (singolo, raggruppato o consorziato o in altra forma costituito), comunque denominato ai sensi dell'articolo 66 del Codice dei contratti, come *infra* definito, che si è aggiudicato il contratto per l'affidamento dell'Appalto;
- **Bando:** il bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria;
- **Contratto:** il contratto che verrà stipulato dalla Stazione Appaltante con l'Appaltatore;
- **CAM:** i Criteri Ambientali Minimi di cui all'articolo 57, co. 2, del Codice dei Contratti;
- **Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici:** il D.M. del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore;
- **Capitolato d'Oneri:** il presente documento;
- **Stazione Appaltante:** il Comune di Villa Santa Lucia – Settore III°;
- **RUP:** il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice dei Contratti;
- **Codice dei Contratti:** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- **Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:** il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- **Codice Privacy:** il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- **Codice dell'Amministrazione digitale o CAD:** il D.Lgs del 7 marzo 2005, n. 82;
- **Codice Antimafia:** il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- **Costi della sicurezza:** i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 110, co. 5, lettera c), del Codice dei Contratti e all'articolo 108, co. 9, del Codice dei Contratti, nonché all'articolo 26, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del D.Lgs. n. 81/2008;
- **DURC:** il Documento unico attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, co. 9, lettera b), e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), del D.Lgs 9 Aprile 2008 n. 81 T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro, nonché dall'articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
- **GDPR:** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

- **Intervento:** l'intervento indicato in epigrafe;
- **Intermediario Finanziario:** Poste Italiane S.p.A. o una banca o una assicurazione;
- **Offerta:** l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni della *lex specialis*, sulla base del quale è stato aggiudicato l'Appalto;
- **Operatore economico:** una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di servizi;
- **DIP:** il Documento di indirizzo alla progettazione, di cui all'articolo 3 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti;
- **PFTE:** il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, di cui all'articolo 3 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti;

- **Progetto esecutivo:** il Progetto esecutivo, di cui all'articolo 41 del Codice dei Contratti e all'articolo 22 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti;
- **PEC:** indica la Posta Elettronica Certificata, sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al D.P.R. n. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- **Oneri di sicurezza (anche OS):** gli oneri per l'attuazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza (DVRI) oggetto di intervento, di cui all'articolo 26, co. 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto.
- **Prestazioni:** indicano complessivamente le attività oggetto dell'Appalto;
- **Rappresentante dell'Appaltatore:** l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo come interfaccia contrattuale unica verso la Stazione Appaltante e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle prestazioni previste nel Contratto e nella loro esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
- **RUP:** il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice dei Contratti;
- **D.U.V.R.I.:** il documento unico per la valutazione rischi da interferenze di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- **Testo Unico (T.U.) in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- **Testo Unico (T.U.) dell'ambiente:** Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del D.Lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV punto 2;
- **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, co. 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV punto 3.2;
- **PSS:** il Piano sostitutivo di sicurezza di cui all'articolo 89, co. 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV punto 3.1.1.

ARTICOLO 2. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo stimato dell'Appalto è di € **150.292,17**, oltre IVA e oneri di legge se dovuti.

I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Ai sensi dell'articolo 41, co. 15, del Codice dei Contratti, nonché dell'Allegato I.13, i compensi sono stati calcolati sulla base del quadro tariffario di cui alla Tavola Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, secondo il procedimento descritto nel DIP e nei relativi allegati.

I compensi, sono da ritenere fissi ed invariabili.

ARTICOLO 3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato, ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lett. m), dell'Allegato I.7, al Codice dei Contratti, "a corpo".
2. L'importo del contratto, come offerto in sede di gara dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e alle condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato d'Oneri, resta fisso e invariabile.
3. Ai sensi dell'articolo 18, co. 1, del Codice dei Contratti, il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta secondo quanto indicato dall' articolo 3, co. 1, lett. b), dell'Allegato I.1, e in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Stazione Appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. Il presente capitolato e il Documento di Progetto fanno parte integrante del contratto.

ARTICOLO 4. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO D'ONERI

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali le prestazioni sono richieste e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato d'Oneri tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d'Oneri è pertanto regolata: (i) dalle clausole del presente Capitolato d'Oneri; (ii) dal Codice dei Contratti; (iii) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni qui richiamate; nonché (iv) dalle altre disposizioni normative applicabili, concernenti le prestazioni contrattuali in oggetto, per quanto non espressamente regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato d'Oneri, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del Documento di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.
5. Qualunque disposizione omessa o comunque non correttamente riportata nel presente Capitolato d'Oneri, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

ARTICOLO 5. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto gli atti, i documenti e gli elaborati qui di seguito elencati:

- a) il DIP;

- b) il Capitolato Generale d'Appalto negli articoli ancora in vigore e per quanto non in contrasto con il presente Capitolato d'Oneri o non previsto da quest'ultimo;
 - c) il presente Capitolato d'Oneri e le polizze di garanzia di cui ai successivi articoli del presente Capitolato d'Oneri;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici e in particolare:
- a) il Codice dei contratti;
 - b) il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
 - c) il Codice Antimafia;
 - d) la Legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - e) il codice civile e le altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate;
 - f) le norme in materia di contabilità generale dello Stato;
 - g) la Legge 190/2012, cd. "Legge anticorruzione";
 - h) il D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica;
 - i) D.M. 23 giugno 2022 n. 254 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.
 - j) il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Codice dell'ambiente";
 - k) il Testo Unico (T.U.) sulla salute e sicurezza sul lavoro e relativi allegati;
 - l) Il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice della Privacy";
 - m) il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
 - n) il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'Amministrazione Digitale o CAD";
 - o) le disposizioni normative applicabili concernenti i servizi di ingegneria e architettura in oggetto, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate.
3. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'Appaltatore in sede di offerta.

ARTICOLO 6. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

6.a Disposizioni Particolari

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del Documento di progetto.
2. Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite in assoluta conformità alla qualità, modalità e quantità indicate dal presente Capitolato d'Oneri e/o degli eventuali allegati tecnici e delle istruzioni che verranno di volta in volta impartite dal RUP.
3. L'Appaltatore assume la responsabilità delle eventuali dichiarazioni rese in sede di giustificazione dei prezzi di offerta in quanto esse attengono alla organizzazione dell'appalto a proprio rischio; conseguentemente l'Appaltatore medesimo è gravato di ogni conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione o avveramento, anche parziale, dei presupposti e/o delle condizioni adottati a sostegno delle predette giustificazioni.
4. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi le prestazioni in oggetto.
5. La Stazione Appaltante potrà in qualsiasi momento effettuare verifiche ed ispezioni, sia direttamente sia

mediante soggetti terzi, incaricati dalla medesima, sull'andamento delle attività oggetto dell'appalto e sull'operato dei preposti alla esecuzione dello stesso senza che, in conseguenza di tale circostanza, possano avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, dall'Appaltatore ovvero dai soggetti dal medesimo preposti.

6. L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre le attività ai servizi contrattuali.
7. L'Appaltatore dovrà provvedere:
 - a) all'introduzione di tutte le modifiche e/o integrazioni agli elaborati presentati che gli Enti preposti avessero a richiedere per procedere all'approvazione delle attività eseguite dall'Appaltatore stesso, nonché di quelle che si rendessero necessarie per la conclusione positiva dell'attività di verifica della progettazione;
 - b) ad assistere e prestare attività di consulenza in favore della Stazione Appaltante, fino ad avvenuta acquisizione ed approvazione dei provvedimenti conclusivi della Relazione Tecnica conclusiva, nei rapporti con Amministrazioni ed Enti destinati.
8. L'Appaltatore si obbliga a:
 - a) risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore.
 - b) manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività.
 - c) a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione dei servizi affidati, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione dei servizi.
 - d) a osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Stazione Appaltante;
 - e) a comunicare tempestivamente e preventivamente alla Stazione Appaltante, al fine di acquisirne l'assenso, qualsivoglia altra variazione afferente al personale impiegato, indicando analiticamente i motivi della stessa;
 - f) nel caso di sostituzione delle risorse, assicurare un adeguato periodo di affiancamento, con oneri ad esclusivo carico dell'Appaltatore;
 - g) garantire il pieno rispetto delle condizioni e dei tempi previsti dal presente Capitolato d'Oneri, assicurando sempre l'apporto di idonee professionalità allo svolgimento dei compiti prescritti;
 - h) apportare alle prestazioni contrattuali oggetto dell'Appalto gli adeguamenti che si rendessero necessari a seguito di modifiche normative, senza per questo null'altro a pretendere oltre il corrispettivo per esso dovuto, fatte salve le disposizioni a tutela dell'Appaltatore;
 - i) garantire una corretta conservazione di tutta la documentazione acquisita nell'espletamento dei servizi, conformemente a quanto previsto dal presente Capitolato D'Oneri.
9. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di ulteriore compenso.

10. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione oggetto dell'Appalto, ivi compresi quelli relativi alle spese di trasporto, nonché di viaggio, missione, vitto e alloggio relative al personale impiegato dall'Appaltatore, nonché relative al trasporto e alla consegna di eventuali materiali.
11. Salvo diverso accordo tra le Parti, la Stazione Appaltante è l'unico ed esclusivo interlocutore dell'Appaltatore per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato d'onori, pena la risoluzione di diritto dello stesso ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.
12. L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal R.U.P., con il rilascio del certificato di verifica di conformità finale di cui all'articolo 116, co. 5, del Codice dei Contratti.
13. L'Appaltatore si impegna a coordinarsi con la Stazione Appaltante e con fornitori da essa individuata per conformare il progetto alle diverse esigenze che dovessero scaturire nello sviluppo dei progetti di cui all'elenco sopra riportato.
14. Il progettista incaricato dovrà produrre, altresì, tutti gli elaborati e la documentazione per l'ottenimento di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta prescritti dalle norme di settore e comunque necessari all'appaltabilità dell'opera, ivi compresa la documentazione necessaria allo svolgimento della conferenza di servizi, nonché quanto necessario per conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti, per conseguire la validazione positiva ai sensi dell'articolo 42, co. 4, del Codice dei Contratti e per consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati.

6.b Obblighi in materia di sicurezza

1. Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione delle prestazioni, le misure e le cautele

necessarie a garantire la vita e la incolumità delle persone addette alla prestazione e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati.

3. L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d'assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

6.c Rispetto Criteri Ambientali Minimi

In conformità a quanto previsto dall'articolo 57 del Codice dei Contratti, trovano applicazione al presente appalto le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), di cui ai D.M. 23 giugno 2022 n. 256 e n. 254 emanati dal Ministero della Transizione Ecologica, cui si rinvia.

ARTICOLO 7. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE, MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE, RISOLUZIONE O MORTE DELL'APPALTATORE

1. In caso di liquidazione giudiziale dell'Appaltatore ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei Contratti ovvero di recesso dal contratto ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del Codice dei Contratti.

2. In caso di morte o insolvenza dell'Appaltatore, si applica l'articolo 120, co. 1, lett. d), n. 2, del Codice dei Contratti.

3. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione dell'impresa mandataria o di una impresa mandante ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18, dell'articolo 68, del Codice dei Contratti.

4. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore di cui al comma 1, la Stazione Appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

5. Eventuali modificazioni in corso d'esecuzione delle parti del servizio e/o di quote di esecuzione delle prestazioni indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione Appaltante; l'Appaltatore è poi tenuto ad inviare alla Stazione Appaltante l'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie, senza necessità di stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto.

6. Analogamente si procede per eventuali modificazioni in corso d'esecuzione delle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto.

7. La mancata comunicazione o produzione dell'atto di modifica nei casi di cui ai commi 4 e 5 sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

ARTICOLO 8. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

1. In sede di stipulazione del Contratto, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio legale presso la propria sede operativa successivamente indicata; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'Appaltatore deve altresì comunicare in sede di stipulazione del Contratto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.

3. Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati alla Stazione Appaltante e al RUP i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.

4. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei Rappresentanti che verranno designati. Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del Rappresentante da lui delegato.

5. Ogni variazione del domicilio o del Responsabile deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione del responsabile deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

ARTICOLO 9. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento (CEE) 3 giugno 1971, n. 1182.

ARTICOLO 10. DURATA DEL CONTRATTO E TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'APPALTO

1. Il termine finale per l'esecuzione delle prestazioni è quantificato in complessivi **150 giorni** naturali e consecutivi, a partire dalla formale comunicazione di avvio da parte del RUP, con l'emissione di apposito ordine di servizio a seguito della sottoscrizione del contratto di affidamento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 31, co. 2, lett. c), dell'allegato II.14, al Codice dei Contratti.

2. Nei casi consentiti dall'articolo 17, commi 8 e 9, del Codice dei Contratti e dall'articolo 8 del D.L. n. 76/2020, ai sensi del combinato disposto degli articoli 14, co. 4, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 e 225, co. 8, del Codice dei Contratti, in caso di avvio anticipato dell'esecuzione ovvero di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, il RUP indica nel verbale di avvio le prestazioni che devono essere immediatamente eseguite.

3. In particolare, si definiscono le seguenti scadenze intermedie:

- **Entro 90 giorni** naturali e consecutivi dalla formale comunicazione di avvio, l'Appaltatore dovrà provvedere alla consegna al RUP di tutti gli elaborati del PFTE. La documentazione progettuale dovrà essere consegnata in numero 2 copie cartacee debitamente sottoscritte, una copia digitale in formato pdf sottoscritta con firma elettronica e una copia digitale nel formato originario modificabile (.ifc, .dwg, .doc, .xls etc.).

- **Entro i successivi 40 giorni** naturali e consecutivi, l'Appaltatore dovrà provvedere alla consegna di tutti gli elaborati del progetto esecutivo. La documentazione progettuale dovrà essere consegnata in numero 2 copie cartacee debitamente sottoscritte, una copia digitale in formato pdf sottoscritta con firma elettronica e una copia digitale nel formato originario modificabile (.ifc, .dwg, .doc, .xls etc.).

- **Entro i successivi 20 giorni** naturali e consecutivi, l'Appaltatore dovrà provvedere all'eventuale aggiornamento del progetto esecutivo per il recepimento delle eventuali integrazioni richieste nelle varie fasi

della verifica della progettazione, fermo restando i termini per la verifica *"in progress"*. In particolare:

- **entro 10 gg** naturali e consecutivi per la prima fase della verifica della progettazione;
- **entro 10 gg** naturali e consecutivi per la fase conclusiva della fase di verifica della progettazione;

4. Si precisa che il citato termine finale è da intendersi comprensivo dell'esecuzione delle eventuali indagini e dell'accettazione delle relative risultanze da parte della Stazione Appaltante.

5. Al fine di assicurare ogni sforzo possibile per la celere realizzazione dell'Intervento, secondo le tempistiche date, con riferimento alle modalità di esecuzione delle attività di progettazione, l'Appaltatore dovrà:

- i. consentire il continuo monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, dello stato di avanzamento della progettazione;
- ii. identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione, comunicarle tempestivamente alla Stazione Appaltante, proponendo le adeguate azioni correttive;
- iii. identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista, comunicandole alla Stazione Appaltante con la dovuta tempestività, affinché la stessa possa adottare le opportune determinazioni;
- iv. verificare le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interne alla Stazione Appaltante;
- v. effettuare incontri o sopralluoghi, con cadenza periodica, anche settimanale laddove richiesto, presso qualsiasi luogo che verrà indicato dal RUP, alla presenza di quest'ultimo o del/dei referente/i tecnico/i all'uopo indicato/i. In occasione di tali incontri l'incaricato dovrà rendere disponibile la documentazione progettuale *"in progress"* in formato elettronico e/o cartaceo anche per consentire la valutazione da parte del RUP, o del referente tecnico da lui incaricato, del corretto avanzamento delle attività progettuali in relazione ai termini di consegna intermedi e finale.

7. Il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi da parte del soggetto incaricato, disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche tecniche o amministrative, oltre che pianificare incontri mirati con i soggetti incaricati della verifica *"in progress"* della progettazione.

8. Ai sensi dell'articolo 126 del Codice dei Contratti, nel caso di mancato rispetto del termine complessivo e dei singoli termini intermedi per le consegne, per ogni giorno naturale di ritardo sarà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo e proporzionale rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. La penale è determinata nel rispetto dell'articolo 13 del presente Capitolato d'Oneri.

9. Si applica l'articolo 122, co. 4, del Codice dei Contratti. Si rinvia all'articolo 13 del Capitolato d'Oneri.

10. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione alla eventuale produzione, pertanto per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

ARTICOLO 11. PROROGHE E DIFFERIMENTI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 121, commi 8 e 11, del Codice dei Contratti, se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nel termine contrattuale di cui all'ARTICOLO 10 del presente Capitolato d'Oneri, può chiedere la proroga presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del predetto termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP.

2. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all'Appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dalla Stazione Appaltante in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento da parte della Stazione Appaltante delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato d'Oneri o ritardi nell'esecuzione di altre prestazioni o opere propedeutiche o strumentali alle attività oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra la Stazione Appaltante e terzi.

3. In ogni caso, la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.

4. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 30 giorni alla scadenza del termine di cui all'ARTICOLO 10, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.

5. Qualora nel corso dell'appalto si verificasse un evento che a giudizio dell'Appaltatore risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, l'Appaltatore può presentare alla Stazione Appaltante richiesta di proroga in forma scritta, entro 5 giorni dalla data del verificarsi dell'evento e fornire dalla Stazione Appaltante entro i successivi 10 giorni, tutti gli elementi in suo possesso a comprova dell'evento stesso. Detti adempimenti si intendono prescritti per l'Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione di cui al precedente articolo 10.

6. La richiesta di proroga deve essere presentata al RUP, che può richiedere, in merito alla concessione della proroga, la formale espressione della Stazione Appaltante.

7. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta.

8. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 10 del presente Capitolato d'Oneri, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

9. La mancata determinazione del RUP entro i termini indicati precedentemente costituisce rigetto della richiesta.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie; in tal caso per termine di ultimazione di cui all'articolo 10 del presente Capitolato d'Oneri si intende il termine intermedio e il periodo di proroga è proporzionato all'importo delle prestazioni per l'ultimazione dei quali è concessa la proroga.

ARTICOLO 12. SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

1. Ai sensi dell'articolo 121, commi 3 e 11, del Codice dei Contratti, nelle ipotesi previste dall'articolo 121, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, la sospensione è disposta dal RUP. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l'articolo 216, co. 4 del Codice dei contratti.

2. Ai sensi dell'articolo 121, co. 4, del Codice dei Contratti, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

3. L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere l'esecuzione. L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile,

fermo restando che saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata alla Stazione Appaltante qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione dell'appalto.

4. Ai sensi dell'articolo 121, co. 5, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 10 del presente Capitolato d'Oneri, o comunque superano 6 mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

5. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal RUP per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori non comporteranno alcuna proroga dei termini di esecuzione. La ripresa a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale del RUP.

6. Ai sensi dell'articolo 121, commi 6 e 11, del Codice dei Contratti, Nel caso di sospensione parziale, per i servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro si applica il comma 3 del presente Capitolato d'Oneri.

7. Ad eccezione del risarcimento dovuto all'Appaltatore, nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6, secondo periodo, dell'articolo 121, del Codice dei Contratti, nessun altro indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

8. Ai sensi dell'articolo 121, co. 2, del Codice dei Contratti, il RUP può ordinare la sospensione dell'esecuzione per cause di necessità o di pubblico interesse.

9. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al DEC, se nominato.

10. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni del precedente articolo 13 in materia di verbali di sospensione e di ripresa, in quanto compatibili.

ARTICOLO 13. PENALI PER IL RITARDO

1. Come previsto dall'articolo 126 del Codice dei Contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali indicate nell'articolo 6, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque in misura complessiva non superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'avvio dell'esecuzione del Contratto rispetto alla data fissata dal RUP;
- b) nell'avvio dell'esecuzione del Contratto per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- c) nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
- d) nella ripresa dell'esecuzione del Contratto successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP.
- e) nel rispetto dei termini imposti dal RUP per il ripristino dell'esecuzione del contratto relativo alle attività di indagini a supporto della progettazione.

3. Le penali sono applicate all'importo delle prestazioni ancora da eseguire e sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

4. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi che precedono e negli altri casi previsti dal Capitolato non può superare il 10% (dieci per cento) di detto ammontare netto contrattuale; qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 15.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione di una penale di importo superiore a quello previsto dal comma 1, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 122, comma 3, del Codice dei Contratti.

5. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione Appaltante su proposta del RUP.

6. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.

9. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore contraente medesimo.

10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

11. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa di ritardi per fatto dell'Appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

ARTICOLO 14. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga o differimento dell'avvio dell'esecuzione o del termine di ultimazione delle prestazioni, tra gli altri:

- a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal RUP o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- b) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i subfornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
- c) dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- e) ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore;
- f) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante dal RUP in fase di esecuzione per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori;
- g) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Testo Unico sulla salute e

sicurezza sul lavoro, fino alla relativa revoca.

2 Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'avvio dell'esecuzione o della ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

ARTICOLO 15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. Ai sensi dell'articolo 122, co. 4, del Codice dei Contratti, qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore.

2. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui al precedente articolo 13, co. 1, del presente Capitolato d'Oneri, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al termine originariamente fissato e il termine assegnato dal RUP per eseguire con la messa in mora di cui al comma 1.

3. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle prestazioni affidate a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione di quanto eseguito nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

ARTICOLO 16. CONTABILITÀ DELL'APPALTO

1. La contabilità dell'appalto verrà tenuta secondo le norme previste dall'articolo 115 del Codice dei Contratti e dall'articolo 12 dell'Allegato II.14.

2. Non saranno tenuti in alcun conto prestazioni eseguite irregolarmente o non conformi al contratto, nonché quelle eseguite in contraddizione agli ordini di servizio del RUP.

ARTICOLO 17. ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 33, dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, il contratto è escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, co. 1, del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 18. PAGAMENTI

Progettazione

Il pagamento del corrispettivo per la progettazione avverrà secondo quanto di seguito previsto:

- a) il **100 %** del corrispettivo contrattuale relativo alla **progettazione del PFTE**, a seguito dell'esito positivo della Conferenza di Servizi e dell'approvazione da parte del RUP degli elaborati progettuali relativi al PFTE, conseguente all'ottenimento delle autorizzazioni degli enti competenti richieste a norma di legge. A tal fine l'approvazione sarà comunicata all'Appaltatore da parte del RUP;
- b) il **100 %** del corrispettivo contrattuale relativo alla **progettazione del progetto esecutivo**, a seguito dell'emissione del certificato di conformità del progetto esecutivo.

ARTICOLO 19. FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 1, co. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, come modificato dall'articolo 1, co. 909, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio IPA **VNHWF**.
2. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente fattura fiscale in formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
3. Si precisa che la Stazione Appaltante è tenuta all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. *Split payment*) previsto dall'articolo 1, co. 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Le fatture dovranno essere corredate dagli estremi del Contratto (numero e data) e dovranno riportare, oltre alla modalità di pagamento, l'indicazione della denominazione del presente Appalto, il relativo CIG, il CUP e la fonte di finanziamento, nonché le ulteriori indicazioni per la fatturazione che saranno fornite dalla Stazione Appaltante.
5. In caso di pagamenti in acconto, nella fattura l'Appaltatore, ai fini della contabilità economico patrimoniale, dovrà specificare la competenza temporale, ovvero il numero di SAC, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e/o totali che hanno condotto all'importo fatturato.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote risultanti dal mandato conferito o dall'atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di partecipazione note alla Stazione Appaltante sospende il pagamento, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante.
8. Ogni pagamento è subordinato:
 - a) alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'Appaltatore;
 - b) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, co. 9, della Legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
9. Ai sensi dell'articolo 11, co. 6, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo

il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

ARTICOLO 20. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. I prezzi sono quelli risultanti dall'affidamento.
2. Non è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60, co. 1, del Codice dei Contratti, in ragione della natura delle prestazioni.

ARTICOLO 21. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'articolo 119 del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lettera d), del Codice dei Contratti, è vietata la **cessione del contratto** sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

2. Ai sensi dell'articolo 120, co. 12, del Codice dei Contratti, è ammessa la **cessione dei crediti** secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 6, co. 1, dell'Allegato II.14.

Ai sensi dell'articolo 6, co. 2, dell'Allegato II.14, la cessione è efficace e opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione Appaltante non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione Appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione Appaltante.

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010. La Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.

ARTICOLO 22. GARANZIA PROVVISORIA

Si rinvia al Disciplinare.

ARTICOLO 23. GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 117, co. 1 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106, del Codice dei Contratti, pari al 10% per cento dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara.

2. Nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10% per cento dell'importo contrattuale.

3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del

rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

4. La garanzia definitiva sarà costituita:

a) da cauzione, costituita a favore della Stazione Appaltante, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. In caso di versamento su un conto corrente della Provincia di Nuoro, occorrerà specificare nella causale il CIG della presente procedura di gara. In tal caso l'operatore economico potrà rivolgersi alla Provincia di Nuoro, mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "Messaggi", al fine di ricevere le coordinate bancarie del suddetto conto; il valore deve essere al corso del giorno di deposito;

b) ovvero, in alternativa, da fideiussione, rilasciata, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all'"Allegato A-Sezione I – Schemi tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto Ministeriale.

6. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 45 (quarantacinque) giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante.

7. L'importo della garanzia di cui al citato articolo, ai sensi del combinato disposto di cui degli articoli 117, co. 3 e 106 co. 8, del Codice dei Contratti, è ridotto nei seguenti casi:

a) del 30% (trentapercento), qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di possedere la suddetta certificazione e, qualora non già presenti, inserirne copia nel FVOE. Si precisa che:

i. in caso di partecipazione in R.T. o consorzio ordinario, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

Questa riduzione NON è cumulabile con quella di cui alla lettera b).

b) del 50% (cinquantapercento), nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei R.T. o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese ovvero da piccole e medie imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, co. 8, secondo periodo, del Codice dei Contratti.

Questa riduzione NON è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede.

c) del 10% (dieci per cento), se l'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, co. 3, seconda parte del Codice dei contratti. Questa riduzione è cumulabile con quelle di cui alla lettera a) o b) .

8. La garanzia definitiva riportare i contenuti di cui allo "*Schema Tipo*" e comunque dovrà:

- a) essere intestata alla Stazione Appaltante;
- b) in caso di R.T. o consorzi ordinari, costituiti o costituendi, ed essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T. e/o consorzio ordinario;
- c) in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, essere rilasciata a favore del consorzio;
- d) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del Codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del Codice civile, ai sensi dell'articolo 117, co. 7, del Codice dei Contratti.

9. Ai sensi dell'articolo 117 co. 5 del Codice dei Contratti la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.

10. Ai sensi dell'articolo 117, co. 6, del Codice dei Contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

11. Ai sensi dell'articolo 117, co. 8, del Codice dei Contratti la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino all'esito positivo della verifica di conformità da parte del RUP, attestato per le procedure sopra soglia comunitaria dal certificato di verifica di conformità. (Allegato II.14 Capo II del Codice dei Contratti). Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei SAC, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

12. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

13. Ai sensi dell'articolo 117, co. 13, del Codice dei Contratti in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.

14. Ai sensi dell'articolo 117, co. 14, del Codice dei Contratti, per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

15. Ai sensi dell'articolo 117, co. 4, le ritenute sono svincolate dalla Stazione appaltante all'emissione del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità.

16. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 24. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE (R.C.T/R.C.O.)

1. Al momento della sottoscrizione del contratto l'affidatario dell'incarico di progettazione dovrà produrre la polizza di responsabilità civile professionale relativa all'appalto la quale dovrà essere conforme alle condizioni contrattuali previste dallo Schema di polizza tipo 2.2 dell'"*Allegato A-Sezione II – Schemi tipo*" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*", ed essere assistita, in quanto parte integrante e sostanziale della stessa, dalla relativa Scheda tecnica 2.2 dell'"*Allegato B-Schede tecniche*" del citato Decreto ministeriale.

2. La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. In particolare, tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista copre i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza RC, con efficacia dalla data di consegna della progettazione, intesa quale regolare completamento delle prestazioni oggetto dell'incarico, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione – rilasciati ai sensi dell'articolo 116 del Codice dei Contratti – deve avere un massimale pari a **€ 1.500.000,00**.

3. La polizza dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio.

4. La mancata presentazione della polizza determinerà l'impossibilità di procedere alla sottoscrizione del contratto, con conseguente decadenza dall'affidamento e autorizzerà la sostituzione dell'affidatario. Tale decadenza esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi professionali.

5. È ammessa una deroga all'onere di stipula della polizza RC qualora l'affidatario dell'incarico sia già in possesso di una polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, a condizione che la stessa presenti le medesime caratteristiche definite nello Schema tipo di polizza 2.2 dell'"*Allegato A-Sezione II – Schemi tipo*" del Decreto Ministeriale n. 193/2022, in termini di oggetto della copertura assicurativa e di condizioni contrattuali, e preveda un massimale specifico riservato al presente appalto.

7. L'Appaltatore assume altresì in proprio ogni responsabilità civile e penale per infortunio o danni eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione

Appaltante, o di terzi (compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o sub-fornitore ovvero della Stazione Appaltante) nell'esecuzione dei servizi affidati ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento ovvero derivanti da violazione, da parte dell'Appaltatore e/o sub-appaltatore e/o sub-fornitore, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità, connessi o in ogni caso afferenti l'esecuzione dei servizi affidati. In particolare, l'Appaltatore dovrà tenere indenne e manlevare da ogni responsabilità la Stazione Appaltante per qualsiasi danno l'Appaltatore stesso possa aver arrecato alle persone e/o ai beni di cui sopra.

ARTICOLO 25. GESTIONE DEI SINISTRI

1. L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o alle provviste se non nei casi di caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal Contratto.

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'Appaltatore ne fa denuncia al RUP entro 5 (cinque) giorni decorrenti dal giorno in cui si è verificato l'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

3. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo spettante all'Appaltatore, il RUP redige apposito processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del RUP.

4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

5. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del servizio di indagini oggetto di Appalto, si verificano sinistri con danni alle persone o danni alle proprietà, il RUP compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

6. In ogni caso, restano a carico dell'Appaltatore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'Appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o per il risarcimento dei danni cagionati ai luoghi, alle cose o a terzi e determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

12. L'Appaltatore è obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con altro operatore in corso di esecuzione. Ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico.

13. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti della Stazione Appaltante. A seguito della comunicazione trasmessa dall'Appaltatore, la Stazione Appaltante procede entro i 40 giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma produrranno i propri effetti nei confronti della

Stazione Appaltante, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, co. 4-bis e 92, co. 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

ARTICOLO 26. SUBAPPALTO

1. Il subappalto non è ammesso.

ARTICOLO 27. ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 211 del Codice dei Contratti, qualora insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, è ammesso il ricorso all'accordo bonario e si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 210 del Codice dei Contratti.

2. Si può ricorrere all'accordo bonario quando l'iscrizione di riserve sui documenti contabili comporti una variazione dell'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento).

3. Il responsabile del servizio dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

4. Il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

5. Il RUP entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del responsabile del servizio e, ove costituito, dell'organo per la verifica di conformità, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di 5 (cinque) esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

6. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della Stazione Appaltante. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'Appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni, si procede ai sensi del successivo articolo 33 del presente Capitolato d'Oneri.

7. La procedura può essere reiterata nel corso dell'esecuzione purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento).

8. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le

controversie.

9. Ai sensi dell'articolo 212, co. 1, del Codice dei Contratti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto possono essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il RUP.

10. Ai sensi dell'articolo 212, co. 2, del Codice dei Contratti, se l'importo oggetto di concessione o rinuncia nell'ambito della transazione eccede la somma di € 100.000,00 (euro centomila/00), è necessario acquisire il parere di cui alla medesima disposizione.

11. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dall'Appaltatore oppure formula una controproposta di transazione all'Appaltatore, previa audizione del medesimo.

12. La procedura di cui al comma 7 può essere esperita anche per le controversie relative all'interpretazione del Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

13. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo 32 e sempre che le controversie non siano state devolute alla cognizione del CCT di cui all'articolo 215 del Codice dei Contratti, ove costituito, e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente per territorio ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..

2. È esclusa la competenza arbitrale.

3. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

4. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

ARTICOLO 29. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

1. La stipula del Contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di verifica di conformità della prestazione oggetto di Appalto o di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore.

2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 30. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del Codice dei Contratti, applicabile, in quanto compatibile, alle prestazioni oggetto del presente Contratto in forza del rinvio operato dal comma 11 del medesimo articolo, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni, di cui all'articolo 122, co. 1, del Codice dei Contratti:

a) modifica sostanziale del Contratto, che richiede una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, co. 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti,

superamento delle soglie di cui al comma 2, del predetto articolo 120, del Codice dei Contratti e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, co. 3, del Codice dei Contratti, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, co. 3, lettere a) e b), del Codice dei Contratti;

- c) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, co. 1, del Codice dei Contratti, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'Appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati UE, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai sensi dell'articolo 122, co. 2, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante, in ogni caso, risolve il Contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione e delle relative misure di prevenzione, di cui al Codice Antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II, del Titolo IV, della Parte V, del Libro II, del Codice dei Contratti;

3. Il Contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il DEC, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'Appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'Allegato II.14. All'esito del procedimento, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore.

4. Costituiscono, altresì, causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, i seguenti casi:

- a) inadempimento alle disposizioni del RUP riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi affidati;
- c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal RUP;
- d) sospensione dell'esecuzione o mancata ripresa delle attività da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- e) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle attività nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;
- h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire il controllo al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L. competente, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la

ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

l) inadempimento agli obblighi contrattuali in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, co. 8, della legge n. 136/2010;

m) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione, quali la liquidazione giudiziale o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei Contratti;

n) revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;

o) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione dell'esecuzione del contratto.

5. Quando il Responsabile del servizio accerta un grave inadempimento dell'Appaltatore rispetto alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona esecuzione delle prestazioni oggetto d'Appalto, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione e le prestazioni regolarmente svolte, il cui corrispettivo può essere riconosciuto all'Appaltatore.

6. Lo stesso Responsabile del servizio formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine

non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.

7. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto ai termini previsti nel Contratto, il responsabile del servizio assegna all'Appaltatore un termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, salvo i casi di particolare urgenza, entro i quali l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Si applica, in ogni caso, l'articolo 122, co. 4, del Codice dei Contratti.

8. Nel caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto stesso, nelle sole ipotesi di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell'articolo 122 del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 31. RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, co. 4-ter e 92, co. 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Codice Antimafia, la Stazione Appaltante può recedere dal Contratto in qualunque momento, fermo rimanendo il pagamento all'Appaltatore del corrispettivo per le prestazioni relative ai servizi eseguiti.

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante con comunicazione formale da trasmettersi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al domicilio eletto dall'Appaltatore ovvero mediante email PEC all'indirizzo indicato dall'Appaltatore in sede di Offerta all'Appaltatore, da effettuarsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali, la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi ed effettua il certificato di regolare esecuzione o verifica di conformità dei servizi.

3. L'Allegato II.14 del Codice dei Contratti disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della

Stazione Appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'Appaltatore.

ARTICOLO 32. EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 del D.Lgs. n. 104/2010.
2. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 del D.Lgs. n. 104/2010.
3. In caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto si applica l'articolo 124 del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 33. FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO

Il Contratto è finanziato con fondi del Ministero dell'interno – Fondo Progettazioni anno 2024.

ARTICOLO 34. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore si obbliga ad assolvere a tutte le prescrizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al Contratto; pertanto, si impegna trasmettere prima ed ai fini del pagamento la dichiarazione relativa alla prevista dall'articolo 3, co. 7, della Legge n. 136 del 2010. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento saranno registrati su un conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, i cui estremi identificativi devono essere tempestivamente comunicati dall'Appaltatore.

2. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.

3. Il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal presente articolo e dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 2010 determina la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

ARTICOLO 35. PATTI DI INTEGRITÀ E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

Non trovano applicazione nell'ambito del presente appalto patti di integrità, protocollo di legalità, clausole di autotutela.

ARTICOLO 36. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;
 - b) le spese di pubblicazione obbligatoria sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ove previste, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016;
 - c) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
 - d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla esecuzione delle prestazioni.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione della commessa, dalla consegna alla data di emissione del certificato di conformità.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

ARTICOLO 37. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali verrà regolato secondo quanto previsto nel Contratto di Appalto.